

CONTRATTO DI APPALTO
P.A 473/ACU/2022
LOTTO 2 CIG: 9077414700

INDICE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE	6
ARTICOLO 4 - AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA.....	9
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO - RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVI.....	11
ARTICOLO 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO	12
ARTICOLO 9 - CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI VERIFICA DI CONFORMITA'.....	13
ARTICOLO 10 - PENALI	14
ARTICOLO 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ARTICOLO 12- RECESSO	17
ARTICOLO 13 - CLAUSOLA SOCIALE E DISCIPLINA DEL PERSONALE.....	17
ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA	18
ARTICOLO 15 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	19
ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	21
ARTICOLO 18 - ESECUZIONE IN DANNO	22
ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	22
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO	22
ARTICOLO 21 - SICUREZZA SUL LAVORO	22

ARTICOLO 22 - MODIFICHE E VARIANTI	23
ARTICOLO 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO	23
ARTICOLO 24 - SPESE CONTRATTUALI.....	23
ARTICOLO 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	23
ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE.....	27
ARTICOLO 27 - DOCUMENTI	27
ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI	28

TRA

Asia Napoli S.p.a (P.IVA 0749470637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Domenico Ruggiero domiciliato per la carica presso la sede della società – (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”)

E

EUROFRIP S.R.L. (P. IVA 04252281219) con sede legale in Casoria (NA), Via Sannitica, 12 – 80026 in persona del legale rappresentante Bronzino Settimia - (di seguito denominato “Appaltatore”);

Congiuntamente definite “Parti”.

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A., con determina a contrarre dell'Amministratore Delegato n. 9 del 18 gennaio 2022, ha disposto l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di abbigliamento (*CEE 20.01.10 abbigliamento- 20.01.11 prodotti tessili*);
- 2) che in esecuzione della predetta determina a contrarre ASIA Napoli S.p.A., con bando pubblicato sulla GUUE - GU/S 20 48268-2022 del 28 gennaio 2022, ha indetto la procedura aperta n. 473/ACU/2022, della durata di 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni in via d'urgenza, con facoltà, per la stazione appaltante, di rinnovare il contratto, per ciascun lotto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 12 mesi da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
- 3) che la lex di gara stabilisce che la cessione degli indumenti usati avvenga a titolo oneroso per l'affidatario del servizio, determinando un'entrata per la stazione appaltante;
- 4) che tale particolare circostanza non comporta la qualificazione del contratto *de quo* come attivo, trattandosi, al contrario, di appalto di servizi ed in quanto tale pienamente riconducibile nell'ambito della disciplina del codice dei contratti pubblici;
- 5) che, all'esito delle operazioni di gara, con determina dell'Amministratore Unico n.

208/22 del 23 dicembre 2022 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 2 della gara, in favore del concorrente Eurofrip Srl che ha offerto sull'importo trimestrale forfettario un rialzo pari a Euro 30.062,50 a fronte di un importo posto a base di gara di Euro 4.028,62 al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 316,55;

- 6) che la società Eurofrip Srl risulta iscritta nella "*White List*" provinciale della Prefettura territorialmente competente con scadenza in data 10 ottobre 2023;
- 7) che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo all'Impresa dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016;
- 8) che l'Impresa ha altresì comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico – professionale previsti dalla lex di gara;
- 9) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;
- 10) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto.
- 11) Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende la società Eurofrip Srl;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- per **CSA**: si intende il Capitolato Speciale d'Appalto consegnato in sede di gara;
- per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende il dott. Gennaro Buccino;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Paolo Stanganelli;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO APPALTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di raccolta differenziata trasporto e trattamento di indumenti usati e tessili nonché la fornitura e il posizionamento, a propria cura e spese, di un adeguato numero di contenitori necessari per lo

svolgimento del servizio *de quo*. Rientrano nel presente contratto sia le prestazioni descritte nel CSA che le prestazioni integrative/sostitutive offerte dall'Appaltatore in gara.

2.2 L'affidamento del servizio è subordinato alla piena e incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel CSA e nei relativi allegati, e nell'offerta tecnico-economica presentata in gara, i quali tutti sono considerati parte integrante del presente contratto, come interamente qui trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare in ogni loro parte.

2.3 La Stazione Appaltante ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento accertamenti atti a stabilire il grado di efficienza del personale preposto al servizio di raccolta trasporto e trattamento indumenti usati onde verificare la conformità agli standard fissati nel CSA e/o offerti in gara;

2.4 La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di esercitare il diritto di opzione alla prosecuzione del servizio appaltato, per un periodo ulteriore di 12 mesi, che l'Appaltatore si obbliga ad eseguire alle stesse condizioni del presente contratto.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. ad eseguire i servizi in conformità a quanto stabilito nel CSA e nei relativi allegati, forniti in gara, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente contratto nonché a quanto proposto nell'Offerta Tecnica;
- b. a trasmettere, quotidianamente, al RUP, in formato elettronico .xls, i dettagli dei percorsi effettuati rispetto al calendarizzato, con evidenziazione di eventuali recuperi o percorsi non effettuati; ciascun percorso deve contenere il dettaglio dei contenitori svuotati, con indicazione delle motivazioni di eventuali contenitori non svuotati;
- c. ad apporre, ad ogni operazione di svuotamento, su ciascun contenitore appena svuotato un bollino su cui è indicata la data ed il nominativo dell'appaltatore;
- d. a trasmettere, con cadenza mensile, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un report riepilogativo dei servizi resi, con l'indicazione, per ciascun servizio:
 - del numero di bolla, targa dell'automezzo, peso riportato sul bindello;
 - del totale delle quantità raccolte;
 - di eventuali danneggiamenti subiti dai contenitori;
 - dell'elenco delle manutenzioni ordinarie eseguite;

- dell'elenco dei contenitori sostituiti, con indicazione dell'ubicazione e dei codici dei contenitori avvicendati;
- del rendiconto degli interventi straordinari di manutenzione e pulizia di cui al punto 5.7 del CSA;
- del rendiconto delle campagne di comunicazione di cui al punto 5.8 del CSA.

Il report deve essere realizzato attraverso la compilazione del modello allegato al presente contratto che sarà fornito all'Appaltatore prima dell'inizio del servizio;

- e. a garantire la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di contenitori e automezzi e personale necessari ed idonei alla corretta e regolare esecuzione del servizio appaltato corrispondenti a quelli offerti in gara. Tali contenitori e automezzi devono essere conformi alla normativa vigente e il personale deve essere adeguatamente formato al loro utilizzo;
- f. ad assicurare il regolare svolgimento del servizio nel massimo rispetto delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro per evitare l'insorgenza di infortuni e di danni in genere a persone e cose;
- g. a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- h. a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del Contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail a cui inoltrare le comunicazioni ufficiali riguardanti l'appalto. Il Responsabile del servizio rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
- i. ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- j. a garantire il possesso continuativo per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, al Committente ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/ sospensione/ variazione;
- k. a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla

procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;

- l. a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- m. a presenziare alle riunioni convocate dalla Stazione Appaltante ogni volta in cui si rendesse necessario;
- n. a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge;
- o. a garantire il possesso continuativo per tutta la durata del presente contratto, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre tre giorni, al Committente ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/ sospensione/ variazione;
- p. a non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi;

Obblighi dell'appaltatore in materia di personale

- q. a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- r. a presentare dichiarazione sostitutiva del medico competente attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei singoli addetti nell'appalto nel corso della durata del contratto;
- s. a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- t. a fornire, per ciascun lavoratore impegnato nell'esecuzione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30

ottobre 2007 (Modello UNILAV) o eventuale documentazione sostitutiva e trasmettere ogni eventuale aggiornamento. Tale adempimento va assolto con cadenza annuale;

- u. a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003;
- v. a presentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro il giorno 10 di ciascun mese, una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli ultimi stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'avvenuto pagamento degli stipendi, attraverso la compilazione del Modello allegato al presente contratto;
 - w. a munire il personale impiegato di divise da lavoro con contrassegno della impresa e di tesserino di riconoscimento.

ARTICOLO 4 - AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1 lett. a) della legge n. 120/2020 e dell'art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016, il DEC con verbale del 10 maggio del 2023 ha autorizza la società aggiudicataria Eurofrip Srl all'esecuzione in via d'urgenza del servizio a far data dal 10 maggio 2023.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO – RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO

5.1 Il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto (di seguito anche DEC). Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

5.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in

ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

5.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel CSA e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

5.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

5.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e

tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

5.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante e, in particolare, dei Responsabili Operativi di Distretto di ASIA.

5.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

5.8 L'Appaltatore è tenuto a designare un responsabile del servizio quale referente per la Stazione Appaltante il cui nominativo è Vittorio Guarino reperibile ai seguenti indirizzi e recapiti telefonici: Cell. 3284168377; pec: eurofropsrl@pec.it

ARTICOLO 6 – DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVI

6.1 La durata del presente contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio del servizio. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, ha dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 mediante redazione di apposito verbale firmato dal DEC e dall'Appaltatore.

6.2 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori 12 mesi. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima dalla scadenza del presente contratto.

6.3 L'Appaltatore a fronte dell'ultimazione delle prestazioni (con lo scadere dei 24 mesi di durata del contratto oppure degli ulteriori 12 mesi in caso di opzione di rinnovo), comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'intervenuta ultimazione delle prestazioni onde consentire a quest'ultimo di eseguire i necessari accertamenti in contraddittorio e di elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

ARTICOLO 7 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 118.980,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a rialzo pari ad Euro 7.597,20 suddiviso in tre lotti, come di seguito indicato nella tabella:

Lotto n.	Importo al netto degli oneri della sicurezza Euro	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro	Totale oltre IVA Euro
1	46.642,23	2.532,40	49.174,63
2	32.228,98	2.532,40	34.761,38
3	32.511,59	2.532,40	35.043,99
Importo Totale	111.382,80	7.597,20	118.980,00

Tale importo deriva dai ricavi provenienti dalla valorizzazione del rifiuto al netto di tutti gli oneri (che sono a cura e carico degli appaltatori) relativi al servizio sopra descritto ed a ogni altra attività necessaria per la regolare esecuzione del servizio stesso.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVO

8.1 Il presente contratto viene stipulato a corpo nel senso che l'appaltatore, in considerazione del prezzo in rialzo posto a base di gara pari a Euro 4.028,62 esclusi Euro 316,55 per oneri della sicurezza non soggetti a rialzo, corrisponderà ad ASIA, con cadenza trimestrale, un importo forfettario pari ad Euro 30.379,05 oltre IVA, di cui Euro 316,55 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a rialzo.

Tale importo deve intendersi comprensivo di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato, ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

8.2 Fermo restando quanto previsto al precedente punto, l'importo stimato per il presente contratto ammonta ad Euro 243.032,40, di cui Euro 2.532,40 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a rialzo per il periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale sottoscritto dal DEC e dall'Appaltatore.

8.3 Rinnovo

Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo del contratto alle stesse condizioni, l'appaltatore, in considerazione del rialzo offerto in gara, corrisponderà ad ASIA, con cadenza trimestrale, un importo forfettario pari ad Euro 31.328,70 oltre IVA, di cui Euro 1.266,20 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a rialzo.

ARTICOLO 9 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI VERIFICA DI CONFORMITA'

9.1 Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto viene eseguito, con cadenza trimestrale. Entro il giorno 10 di ciascun mese di durata del contratto, il DEC, anche sulla base del report riepilogativo trasmesso dall'Appaltatore e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, adotta lo stato di avanzamento dei servizi (cd SAS) ed accerta, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del DM n. 49/2018, che i medesimi servizi siano stati resi in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel CSA ed eventualmente nell'offerta tecnica. Dopo il controllo la Stazione Appaltante emetterà fattura di vendita per il pagamento del corrispettivo che riporterà l'indicazione del numero di lotto e di gara, il mese e l'anno di riferimento della raccolta. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario indicato in fatture dalla Stazione Appaltante.

9.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo scadere dei 24 mesi oppure degli ulteriori 12 mesi in caso di opzione di rinnovo), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi, inviandolo al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

9.3 Verifica di conformità del servizio

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia

dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all' Appaltatore.

9.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene mediante ratei mensili previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dal certificato di pagamento emesso dal RUP. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni. Il pagamento della rata di saldo (ultima mensilità di durata del contratto) viene eseguito dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall'emissione del certificato finale di verifica di conformità dei servizi espletati.

ARTICOLO 10 - PENALI

10.1 La Stazione Appaltante si riserva di applicare, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

- a) una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel posizionamento dei contenitori rispetto al calendario offerto in gara;
- b) una penale pari ad Euro 50,00 al giorno in caso di mancata consuntivazione del servizio da effettuare nelle forme e nei tempi stabiliti al punto 6.1.1 del CSA;

- c) una penale pari ad Euro 50,00 al giorno in caso di mancata rendicontazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia di cui al punto 5.7 del CSA nelle forme e nei tempi stabiliti al punto 6.1.2 del CSA;
- d) una penale pari ad Euro 50,00 al giorno in caso di mancata rendicontazione delle campagne di comunicazione di cui al punto 5.8 nelle forme e nei tempi stabiliti al punto 6.1.2 del CSA;
- e) una penale di Euro 100,00 in caso di utilizzo di automezzi e attrezzature diversi da quelli previsti nell'offerta tecnica;
- f) una penale di Euro 100,00 per ogni contenitore in caso di mancata manutenzione o sostituzione dei contenitori danneggiati secondo quanto previsto al punto 5.7 del CSA;
- g) una penale di Euro 10,00 per ogni giorno di mancato inoltro della 4^a copia/detentore trascorse 48 ore dalla fine del servizio come previsto al punto 11 del CSA;
- h) una penale di Euro 50,00 in caso di mancata esposizione da parte di ciascuna unità lavorativa del tesserino di riconoscimento e/ o dispositivi di protezione;
- i) una penale di Euro 100,00 per la perdita di rifiuti lungo il percorso stabilito con conseguente imbrattamento del fondo stradale;
- j) una penale di Euro 100,00 per la mancata pulizia delle aree circostanti il singolo cassonetto (cd. macchia).
- k) una penale di Euro 2.000,00 per la mancata effettuazione delle campagne informative e di sensibilizzazione ovvero effettuate in difformità al progetto approvato da ASIA
- l) una penale di euro 1.000,00 in caso di mancata presentazione da parte dell'appaltatore dell'autodichiarazione di cui al punto t. del precedente art.3.

10.2 In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa delle inadempienze dell'Appaltatore.

10.3 Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 10 giorni da quando si è verrà a conoscenza dell'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della

Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

ARTICOLO 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a. qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d. nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle clausole n. 4, 5 e 6 previste dall'art. 8 del Protocollo di Legalità;
- e. nel caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La risoluzione ha effetto dal momento della ricezione da parte del Fornitore, della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

11.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- a. in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 15;
- b. nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore delle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del contratto;
- c. qualora il Fornitore non ottemperi, reiteratamente, alle richieste di interventi di manutenzione formulate dalla Stazione Appaltante;
- d. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore

- del contratto ovvero del singolo ordinativo;
- e. nel caso di reiterate violazioni di quanto proposto dal Fornitore con la propria offerta tecnica.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

Effetti della risoluzione del Contratto Cod. Civ.

In caso di risoluzione del Contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 12- RECESSO

12.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA SOCIALE E DISCIPLINA DEL PERSONALE

13.1 Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

13.2 In nessun caso l'Appaltatore potrà addurre a giustificazione di un servizio non efficiente l'esiguo numero di unità di personale addetto.

13.3 L'Appaltatore potrà riservarsi la possibilità di impiegare ulteriore personale, non incluso nell'allegato elenco nominativo, per i casi di sostituzione, ferie, malattie, pulizie straordinarie e quant'altro ritenuto necessario per la regolare esecuzione del servizio. Nei suddetti casi, il personale impiegato, di cui ASIA dovrà essere preventivamente informata, non potrà essere utilizzato per un periodo superiore ai tre mesi consecutivi. Di tale personale l'impresa dovrà fornire o copia del libro unico del lavoro dal quale risultino i nominativi di tali dipendenti ovvero ogni documentazione utile ad attestare il relativo stato di servizio. In caso di mancata comunicazione ASIA si riserva la possibilità di risolvere il contratto e di applicare le penali, secondale modalità di cui alle precedenti disposizioni.

13.4 L'appaltatore risponde dell'idoneità del personale addetto al servizio de quo. Il personale, per efficienza e civile comportamento, deve essere di gradimento di ASIA che si riserva il diritto insindacabile di ottenere, a semplice richiesta, la sostituzione di qualunque addetto.

13.5 L'appaltatore è obbligato ad applicare il vigente CCNL di categoria, restando esclusa ogni qualsivoglia responsabilità da parte dell'ASIA conseguente alla mancata applicazione dello stesso. Qualora l'aggiudicataria sia una società cooperativa ovvero faccia parte di un consorzio di cooperative non potrà avvalersi per tutta la durata dell'appalto di altra forma di rapporto lavorativo con il personale operante presso le sedi ASIA se non quello di lavoro dipendente, pena l'immediata risoluzione contrattuale.

Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di ASIA con il personale impiegato nell'appalto.

13.6 Tutto il personale impiegato nel presente appalto, sia maschile che femminile, sarà munito a cura dell'Appaltatore di divise da lavoro con contrassegno della impresa ed di tesserino di riconoscimento. L'appaltatore, inoltre, dovrà predisporre apposito sistema per la rilevazione delle presenze, da utilizzare in entrata ed uscita dalle strutture ASIA.

ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

14.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. 1942098 rilasciata da Revo Insurance SpA in data 9 gennaio 2023 per un importo pari ad Euro 120.250,00 e con validità fino al 04/01/2025. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

14.2 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 15 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

15.1 Tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Appaltatore che si obbliga a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine, l'Appaltatore ha stipulato apposita appendice n. 6002022905 alla polizza assicurativa n. 733321972 rilasciata da Allianz SpA a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a cose e a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

La polizza riporta l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO non devono essere inferiori ad Euro 1.500.000,00, per ogni evento dannoso.

15.2 La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

15.3 Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

15.4 La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

16.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

16.2 Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o l'eventuale subappaltatore siano inadempienti per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle condizioni normative e retributive di legge;
- b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.);

la Stazione Appaltante procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, previa comunicazione all'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle

retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

17.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione è ammessa a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

17.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

17.3 Ai sensi dell'art.105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 18 – ESECUZIONE IN DANNO

18.1 Qualora l'Appaltatore non esegua i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

19.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche.

19.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

19.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

19.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli- dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

20.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

ARTICOLO 21 - SICUREZZA SUL LAVORO

21.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

21.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara.

ARTICOLO 22 - MODIFICHE E VARIANTI

22.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

22.2 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO

23.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore elegge domicilio in Via Sannitica, 12 – 80026 Casoria (NA). Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con lettera raccomandata entro 3 giorni ore dall'avvenuto cambiamento.

23.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 24 - SPESE CONTRATTUALI

24.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

25.1 1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette

penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto

e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. "

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio”.

Clausola n. 14

“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/ subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo”.

Clausola n. 15

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

25.2 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

25.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 26 - FORO COMPETENTE

26.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 27 - DOCUMENTI

27.1 Formano parte integrante del Contratto, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di

osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) CSA;
- b) Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI

28.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del Contratto nel suo complesso.

28.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

28.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D. Lgs. n. 50/2016; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n. 152/2006, Linee Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

28.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

28.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore